

Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5_2023_OdR del 26 aprile 2023

Oggetto: Parere dell'Organo di revisione sull'Imposta Municipale Unica – IMU aliquote anno 2023

Il sottoscritto TIBALDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominato con deliberazione consiliare n. 22 del 25 maggio 2021 per il triennio 01 giugno 2021/31 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

VISTO: l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale contiene la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano le aliquote della nuova imposta;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, il suddetto decreto di cui al comma 756 non è ancora stato emesso, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

VISTA dunque la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della Legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui sopra, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera



di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 pubblicata in G.U. – Serie Generale 303 - con il quale viene prorogato al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 20 aprile 2023, resi ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, con la conferma da parte del Consiglio Comunale delle aliquote approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2022.

Torino, lì 26 aprile 2023

IL REVISORE DEI CONTI



Dott. Piergiacomo Tibaldi